

Cause di impugnazione delle delibere condominiali

Nel Supremo Collegio permangono gli equivoci circa il “rito” applicabile in appello

di Alberto Celeste *

LA FATTISPECIE PROCESSUALE

La fattispecie processuale, risolta di recente dal Supremo Collegio (v. sent. n. 21632 del 23 agosto 2019) si rivela piuttosto frequente, in quanto purtroppo sconta ancora le incertezze operative riguardanti la forma di impugnazione della delibera assembleare, nonostante l'intervento della legge n. 220/2012 di riforma della normativa condominiale.

La causa originava da un “ricorso” con cui si era, appunto, impugnata una delibera adottata dall'assemblea: non rilevano in questa sede i motivi dell'opposizione proposta dal condomino attore, ma l'anno di presentazione della suddetta impugnazione, ossia il 2009, quando ancora vigeva il “vecchio” testo dell'art. 1137 c.c. che, in effetti, ripeteva la parola “ricorso” nell'ambito dei suoi originari tre capoversi.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullità della delibera assembleare impugnata e, avverso tale sentenza, interponeva appello il soccombente, ma la Corte d'Appello dichiarava inammissibile il gravame atteso che la sentenza impugnata era stata notificata il 22 aprile 2010 ed il “ricorso” era stato notificato soltanto il 17 giugno 2010, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 325 c.p.c.

Proposto ricorso per Cassazione, la causa veniva rinviata per la discussione dall'adunanza camerale alla pubblica udienza stante la “rilevanza nomofilattica” della questione sottesa, che peraltro aveva registrato approdi ermeneutici non del tutto collimanti all'interno della stessa II Sezione civile.

Con un unico motivo, il ricorrente evidenziava che la Corte distrettuale, nel dichiarare inammissibile l'appello per essere stato il ricorso notificato oltre il termine perentorio di 30 giorni, non aveva considerato che, per il principio di ultrattività del rito, l'atto introduttivo del giudizio di appello seguiva la stessa identica forma dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ossia, nella specie, quella del ricorso, conseguendone la tempestività dell'appello facendo riferimento al deposito dello stesso ricorso.

C
O
N
D
O
M
I
N
I
O

LA SOLUZIONE OFFERTA

La doglianza è stata considerata fondata dai magistrati di Piazza Cavour.

Invero, posto che, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, vanno proposte con atto di citazione (v., soprattutto, sull'abbrivio di Cass., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491), si è rammentato che già la stessa Suprema Corte aveva avuto modo di statuire che, se l'impugnazione di una sentenza relativa alla validità delle stesse delibere sia stata effettuata con la forma del ricorso, il termine per la notificazione è rispettato con il deposito in cancelleria del ricorso e non, invece, con la notificazione dello stesso (v. Cass., sez. II, 26 luglio 2013 n. 18117).

Gli ermellini riconoscono che era stato affermato anche il contrario principio, secondo cui l'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una delibera condominiale (nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con ricorso), ai sensi dell'art. 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all'art. 342 c.p.c., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice *ad quem* (v. Cass., sez. II, 5 aprile 2017 n. 8839).

Tuttavia, il collegio decidente ha ritenuto di aderire al primo degli orientamenti qui richiamati, dovendo opinarsi che, ove la controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito speciale del lavoro, anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della "cognizione speciale".

C
O
N
D
O
M
I
N
I
O

IL PRINCIPIO DELL'APPARENZA

Tale conclusione - ad avviso delle toghe del Palazzaccio - è imposta dal principio della "ultrattività del rito", che, quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice, trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è stato erroneamente iniziato compete esclusivamente allo stesso giudice (v. Cass., sez. VI, 9 agosto 2018, n. 20705; Cass., sez. III, 11 luglio 2014, n. 15897; Cass., sez. III, 14 gennaio 2005, n. 682; cui *adde*, da ultimo, Cass., sez. lav., 10 dicembre 2019 n. 32263, secondo cui, in tema di impugnazione del licenziamento, nell'ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 Stat. Lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell'apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio, che rappresenta una fase, seppur autonoma, dell'originario processo, sicché anche al ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio si applica il termine breve di 60 giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge n. 92/2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, c.p.c.).

A parere del Supremo Collegio, pretendere che la parte, la quale intenda appellare, debba proporre l'impugnazione adottando un "rito diverso" da quello con cui si è svolto il giudizio di primo grado, non solo attribuirebbe ad essa un potere di "mutamento del rito" che non le compete, ma si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo e con la tutela dell'affidamento della parte nelle regole del processo, che ha ormai trovato riconoscimento nella magistratura di vertice (v., ad esempio, Cass., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 279; Cass., sez. II, 12 maggio 2014, n. 10273).

Nel caso di specie, facendo applicazione del principio di cui sopra, sussisteva la tempestività dell'appello, atteso che quest'ultima doveva essere computata con riferimento alla data del deposito del ricorso in appello e non a quella - successiva e considerata erroneamente tardiva dal giudice distrettuale - della sua notificazione, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione *de qua*.

L'INESISTENZA DI ALCUN "RITO" ULTRATTIVO

In realtà, la Cassazione continua a confondere il concetto di "impugnazione" (nel senso di opposizione) della delibera assembleare, enucleabile dall'art. 1137 c.c. - peraltro, attualmente modificato a seguito della Riforma entrata in vigore il 18 giugno 2013, nel senso che non si rinviene più menzione del termine "ricorso" - e quello di "impugnazione" (nel senso di gravame) della sentenza di prime cure che ha concluso il giudizio, disciplinata (senza variazioni a decorrere dal codice di rito del 1942) dal disposto di cui all'art. 342 c.p.c.

L'equivoco di fondo sta, tuttavia, nel ritenere che il giudizio di primo grado introdotto - erroneamente o meno - con il "ricorso" sia soggetto al c.d. rito lavoro, laddove, più semplicemente, trattasi di un rito ordinario incardinato con una modalità formale diversa dal consueto atto di citazione.

Stessa situazione si verifica nel giudizio sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69/2009 e praticabile nelle impugnazioni ex art. 1137 c.c.) - che costituisce l'altro "rito", oltre quello ordinario e del lavoro, contemplato nel d.lgs. n. 150/2011, c.d. sulla semplificazione dei riti - in cui, essendo prevista l'appellabilità dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, in difetto di norme specifiche derogatorie sul punto, si richiamano le modalità procedurali di proposizione dell'appello proponibili avverso la sentenza emessa nelle forme ordinarie, conseguendone che l'introduzione del gravame avviene mediante l'atto di citazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (v., per tutte, Cass., sez. II, 30 settembre 2019, n. 24379, secondo cui l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-*ter* c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio, sicché, ove l'appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.).

In buona sostanza, dalla lettura della scarna sentenza in commento, sembra di capire che, qualora si impugni la delibera condominiale con "ricorso", la stessa forma, ossia il ricorso, debba essere adoperata per impugnare la sentenza di primo grado, che ha deciso sulla suddetta impugnazione.

Una sorta di "ultrattività" (non del rito, ma) delle forme degli atti processuali, tuttavia applicata a diversi istituti: invero, una cosa è la "impugnazione" di una delibera assembleare (atto privato, di competenza esclusiva dell'assemblea dei condomini) e altro è la "impugnazione" di una sentenza (atto pubblico, appannaggio dell'autorità giudiziaria).

A prescindere dall'equivocità del termine "ricorso" adoperato nel corpo del vecchio testo dell'art. 1137 c.c. e, quindi, della forma introduttiva della causa, appare pacifico che il giudizio, in cui si discute e si decide circa la fondatezza dell'impugnazione della delibera condominiale, resta pur sempre un "ordinario" giudizio contenzioso, che si svolge con i consueti ritmi dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa delineati dall'art. 183 c.p.c. (e non dall'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c.) nonché con i normali modelli decisorii contemplati negli artt. 281-*quinquies* e 281-*sexies* c.p.c. (e non mediante la lettura del dispositivo in udienza prescritto dall'art. 429 c.p.c.).

Pertanto, non registrandosi la presenza di alcun "rito speciale" (segnatamente, quello del lavoro) nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 1137 c.c., quanto all'eventuale gravame vige la regola generale di cui all'art. 342 c.p.c., secondo la quale "l'appello si propone con citazione".

In quest'ordine di concetti, proporre l'appello con "ricorso" significa utilizzare una forma impropria, che comporta l'invalidità dell'atto ma non ne esclude la convalidazione qualora lo stesso raggiunga lo scopo, argomentando ex art. 156, comma 3, c.p.c., ossia non al momento del deposito del ricorso in cancelleria ma a quello della notifica alla controparte (che, però, nel caso di specie, sarebbe risultata tardiva).

In conclusione, si ritiene - contrariamente a quanto sostenuto, da ultimo, dalla Suprema Corte, ribadendo un suo precedente orientamento - che, non essendo contemplata, in materia di impugnazione delle delibere condominiali, una forma di gravame della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado diversa, è giocoforza che l'appello avverso tale sentenza debba essere ritualmente proposto solo con atto di citazione, e la tempestività del gravame vada verificata - onde accertare il rispetto del termine c.d. breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della statuizione del giudice di prime cure o il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (attualmente dimidiato dalla legge n. 69/2009) decorrente dalla sua pubblicazione - con esclusivo riferimento alla notifica di tale appello, pur se proposto irritualmente nella forma del ricorso.

■

C
O
n
d
o
m
i
n
i
o

* Magistrato